Documento 16/06/2000 PARERE

Fonte CNI

Tipo Documento PARERE

Numero

Data 16/06/2000

Riferimento Protocollo CNI n. 3010

Note

Allegati

Titolo CONSIGLI PROVINCIALI - CONTRIBUTO ANNUALE - QUOTA - DIFFERENZIAZIONE IN BASE ALL'ANZIANITA' DI ISCRIZIONE E PER LA PRIMA ISCRIZIONE - ESCLUSIONE

Testo Viene chiesto al Consiglio Nazionale se sia consentito far versare ai nuovi iscritti una quota di iscrizione all'Albo inferiore a quella ordinaria.

In base all'art. 37, punto 4, del R.D. 23 ottobre 1925 nø 2537 spetta al Consiglio determinare il contributo annuale che ogni iscritto deve corrispondere per il funzionamento dell'Ordine e per quello del Consiglio Nazionale, nonché le modalità del pagamento del contributo.

L'art. 7 del D.lgs. Lgt. 23 novembre 1944 nø 382 specifica che il Consiglio può "entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'Ordine" fissare una tassa annuale, una tassa per l'iscrizione nel registro dei praticanti e per l'iscrizione all'Albo.

Infine, secondo l'art. 18 del R.D. nø 2537, le spese per il funzionamento del Consiglio Nazionale sono sopportate da tutti gli Ordini provinciali "in ragione del numero degli iscritti".

Nella somma richiesta dall'Ordine ai propri iscritti è allora contenuta anche la parte necessaria per il funzionamento dell'Organismo centrale di categoria.

Sembra a questo Consiglio che, poiché funzione essenziale della imposizione della quota è quella di garantire il funzionamento dell'Ordine (e di risulta, del Consiglio Nazionale), non sia possibile giustificare, dal punto di vista giuridico, che alcuni iscritti vengano chiamati a contribuire economicamente in misura maggiore rispetto ad altri per la sola circostanza di una maggiore anzianità di iscrizione all'Albo ovvero anagrafica.

Anche l'espressione della legge, che tratta di contributo dovuto "DA OGNI ISCRITTO" (art. 37 R.D. nø 2537 cit.) sembra concludere nel senso della sua necessaria uniformità per tutti gli iscritti.

Una riduzione della quota richiesta per la prima iscrizione all'Albo potrebbe poi determinare ripercussioni negative sui versamenti dovuti dall'Ordine provinciale al CNI.

Si ritiene, pertanto, che l'apprezzabile volontà di rendere meno gravoso il rapporto tra i giovani iscritti e l'Ordine potrebbe incentrarsi sulla concessione di riduzioni od agevolazioni in occasione di altri servizi (es. corsi) offerti dall'Ordine provinciale.